



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **93** del 13/06/2017

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d. lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10/08/2014 n. 126 di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l'Avvocatura Regionale-
Variazione al bilancio di previsione.Ventunesimo provvedimento 2017.



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. della legittimità dei debiti fuori bilancio inerenti a:

e.1) compensi professionali, e oneri accessori, spettanti a professionisti esterni per l'attività svolta in favore della Regione, in virtù di incarichi formalmente e validamente conferiti, in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa.



Debito fuori bilancio n. 1

Cont.n. 554/09/LO -C.d.S.(ricorso per revocazione) e Suprema Corte di Cassazione-
dott.sse M.F. e L.D.M c/ Regione Puglia. Competenze professionali spettanti al
Prof.avv. Ugo Patroni Griffi.

-Con ricorso per revocazione le dott.sse M.F. e L D M. ricorrevano dinnanzi al Consiglio di Stato per la revocazione della sentenza n. 946/2011 del 14/02/2011, emessa dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato concernente l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava.

-Con provvedimento n.2968 del 29/12/2011 la G.R. deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi a mezzo del prof. Avv. Ugo Patroni Griffi.

-Con sentenza n. 528/2012 depositata in data 02/02/2012(r.g.n.3773/2011) il C.d.S. in sede giurisdizionale dichiarava inammissibile la domanda di revocazione e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata, condannando le ricorrenti a rifondere a favore della Regione Puglia le spese e competenze del giudizio.

-Con ricorso in appello le dott.sse sopra citate ricorrevano dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite per statuire sui limiti esterni ed interni del sindacato di legittimità espresso dal Consiglio di Stato con la decisione n. 946/2011.

Con deliberazione n. 2967 del 29/12/2011 la G.R. deliberava di resistere nel giudizio in oggetto a mezzo del prof. Avv. Ugo Patroni Griffi.

-Con sentenza n.20221/2012 depositata in data 19/11/2012,,(r.g.22795-2011) la Suprema Corte rigettava il ricorso condannando le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore, tra gli altri, della Regione Puglia.

-Il legale, avendo esaurito la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia note specifiche datate 13/11/2013, acquisite agli atti dell'Avvocatura in data 22/11/2013 Prot. n.AOO_024/19242, per un importo complessivo di € 28.757,43(€ 14.639,23 C.d.S. ed € 14.118,20 Cass.), al lordo di ritenuta d'acconto .

-Il professionista, al fine di imprimere una accelerazione ai pagamenti delle competenze spettantigli con mail datata 08/03/2017, acquisita al Protocollo dell'Avvocatura in data 09/03/2017 con il n. AOO-024/3362, ha manifestato la propria disponibilità a praticare un abbattimento del totale imponibile nella misura del 20% .

-Acquisita l'autorizzazione alla deroga all'ordine cronologico da parte dell'Avvocato Coordinatore in considerazione dello sconto accordato, effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, applicata la riduzione richiesta, proceduto alla detrazione dei diritti perché non spettanti per i giudizi che si svolgono dinanzi alle Magistrature Superiori, deduzione delle spese non documentate, il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma complessiva



di € 18.218,72, al lordo di ritenuta, importo accettato e condiviso dal professionista con mail del 09/03/2017.

Si ritiene opportuno precisare che non risultano adottate le determinazioni di impegno di spesa e liquidazione degli acconti previsti giuste deliberazioni di G.R. nn. 2967-2968/2011.

Debito fuori bilancio n. 2

Cont. n. 517/08/GR-TAR Bari- Consiglio di Stato- S.N.A.M.I. ed altri c/ R.P. Competenze professionali spettanti al Prof.avv.Fulvio Mastroviti(Studio Associato)

-Con ricorso innanzi al TAR Puglia, Sez. di Lecce lo S.N.A.M.I. ed altri chiedevano l'annullamento, previa sospensiva, della D.G.R. n.2289/2007 avente ad oggetto "Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici della Medicina Generale ex art. 24 Accordo Collettivo Nazionale del 23/03/2005".

-Con deliberazione n. 1100 del 01/07/2008 la G.R.,deliberava di costituirsi anche nel giudizio di che trattasi conferendo mandato difensivo al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.

-Il TAR Bari con ordinanza n. 314/2008 del 12/06/2008 accoglieva l'invocata istanza di sospensione .

-Con deliberazione n. 2044 del 04/11/2008 la G.R. deliberava di proporre appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta ordinanza TAR a mezzo del Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.

-Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con ordinanza n. 5163/08 del 30/09/2008(R.G.6864/2008) respingeva l'appello proposto dalla Regione Puglia.

-Con sentenza n. 647/2009, depositata in data 25/03/2009(r.g.702/2008) il TAR Bari – Sezione Prima-accoglieva il ricorso proposto dalla S.N.A.M.I. ed annullava l'atto impugnato, compensando le spese.

-Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prime note specifiche in data 26/03/2009, acquisite agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 30/03/2009 Prot. n. 11/L/8078 in data 09/02/2007, per un importo complessivo di € 6.064,88,al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto degli acconti percepiti, giusta atti dirigenziali nn. 698/08 e 1100/2008 .

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previo adeguamento dell'aliquota CAP e IVA, rispettivamente al 4% e 22% , detrazione dei diritti relativamente al Consiglio di Stato, perché non spettanti per i giudizi che si svolgono dinanzi alle Magistrature Superiori,,il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma complessiva di € 4.948,20,al lordo di ritenuta.



Debito fuori bilancio n. 3

Cont.n.2671/08/GI-TAR Bari- R. R. s.r.l. c/ Regione Puglia. .Competenze professionali spettanti al Prof.avv.Fulvio Mastroviti(Studio Associato)

Con ricorso ritualmente notificato la R. R. s.r.l. chiedeva al TAR Bari dichiararsi illegittima l'inerzia della Regione Puglia in merito al richiesto parere di compatibilità - per l'installazione di apparecchiature TAC-PET.nella struttura sanitaria già esercitata dalla ricorrente.

Con deliberazione n.209 del 25702/2009 la G.R. deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi a mezzo dell'avv. Fulvio Mastroviti.

Con sentenza n. 431/2009 pubblicata in data 26702/2009 il T.A.R. Puglia-Bari, sez. II accoglieva il ricorso di R. R. s.r.l e, per l'effetto ,ordinava alla Regione Puglia di rendere il parere di compatibilità prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 L.R. 8/2004 e 8 ter D.Lgs. 502/1992.

-Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 09/03/2009, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 12/03/2009 Prot. n. 11/L/ 6024, per un importo complessivo di € 3.157,46,al lordo di ritenuta d'acconto e dell' acconto percepito, giusta atto dirigenziale n .161/2009.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previo adeguamento dell'aliquota CAP e IVA, rispettivamente al 4% e 22% , detrazione dell'acconto erogato,il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma complessiva di € 2.236,44,al lordo di ritenuta.

Debito fuori bilancio n. 4

Contt. nn. 3340-3341/04/CA-C.d.S. n. 2 appelli-Sigg.F.A. e V.V. c/ Regione Puglia. Competenze professionali spettati al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti(Studio Associato)

Con n. 2 distinti ricorsi al TAR Bari i sigg.ri F.A. e V.V. chiedevano l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria dei soggetti ammessi agli investimenti nelle aziende agricole previsti dalla Mis.4.3. del POR Puglia 2000/2006 per l'irricevibilità della domanda, comunicato con nota del 22/04/2004 dal Dirigente del Settore Agricoltura.

Con sentenze nn. 5007-5911/04 il TAR Bari rigettava i ricorsi .

Con n. 2 distinti ricorsi in appello proposti dinanzi al C.d.S. i ricorrenti impugnavano dette decisioni.

Con deliberazione n. 1655 del 22/11/2005 la G. R. deliberava di costituirsi nei giudizi di che trattasi e conferiva mandato difensivo all'avv. Fulvio Mastroviti.



Con rispettive sentenze nn. 3551/2010 e 3552/2010 depositate in data 04/06/2010 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale respingeva i ricorsi condannando gli appellanti a rifondere alla Regione Puglia le spese di giudizio.

-Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prime note specifiche 04/06/2010, acquisite agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 10/06/2010 Prot. n. 11/L/ 11651-11659, per un importo complessivo di € 20.789,68, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito, giusta atto dirigenziale n.78 del 26/01/2006.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previo adeguamento dell'aliquota IVA, al 22% , rideterminazione degli onorari relativi al cont. 3341/04/CA perché non correlati al valore di causa, così come individuato nella delibera di ratifica incarico, detrazione delle spese perché non documentate, il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma complessiva di € 15.230,15 , al lordo di ritenuta.

Debito fuori bilancio n. 5

Cont.n. 3050/07/GR-TAR BARI-Comune di Triggiano c/ Regione Puglia. Competenze professionali spettanti all' avv. Sabino Persichella, difensore Regione.

Il Comune di Triggiano presentava ricorso innanzi al TAR Puglia , sede di Bari, per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto del Presidente della G.R. n. 781/2007 con il quale era stata assegnata alla dott.ssa D.A.M .la sede farmaceutica n. 7 del Comune di Triggiano.

Con provvedimento n. 454 del 25/03/2008 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi a mezzo dell'avv. Sabino Persichella.

Il TAR Bari con sentenza n. 2557/2008, depositata il 11/11/2008, respingeva il ricorso ,compensando le spese processuali.

. Il professionista, esaurita la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 16/09/2010, acquisita agli atti dell'Avvocatura Prot. n. 11/L/17409 in data 22/09/2010, per un importo complessivo di € 4.240,52 , al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito, giusta D.D. n. 401/2008.

Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa applicazione della maggiorazione del 15% limitatamente agli onorari,, applicazione dell'aliquota IVA al 22%, il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma complessiva di € 4.026,07, al lordo di ritenuta.



Debito fuori bilancio n.6

Cont. n. 391/06/L-TAR BARI-M.A.e R.C c/ Regione Puglia. Competenze professionali spettanti all'avv. Sabino Persichella, difensore Regione.

Con ricorso notificato in data 01/03/2006 i Sigg.M.A. e R.C. adivano il TAR BARI per l'annullamento, previa sospensiva, della D.G.R. n. 16/2006 e di ogni altro atto consequenziale concernente la selezione di personale da impegnare nella segreteria tecnica dell'Ufficio Parchi dell'ASS.to all'Ecologia.

Con deliberazione n.445 del 04/04/2006 la G.R. deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi e conferiva mandato difensivo all'avv. Sabino Persichella..

Con sentenza n. 483/2007 depositata in data 21/02/2007 il TAR adito rigettava il ricorso, compensando le spese.

Il professionista, esaurita la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 16/09/2010, acclarata al protocollo dell'Avvocatura regionale in data 22/09/2010 con il n. 11/L/17414, per un importo complessivo di € 5.195,73, al netto dell'acconto percepito, giusta D.D. n. 251/2006 ed al lordo della ritenuta d'acconto.

Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa applicazione della maggiorazione del 15% limitatamente agli onorari,,applicazione dell'aliquota IVA al 22%, il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma di € 4.992,59,al lordo di ritenuta.

Debito fuori bilancio n.7

Cont. n. 3728/98/CA-Tribunale di Foggia-C. B. M. del G. c/ R.P. e Impresa G. s.r.l. Competenze professionali spettanti all'avv. Carmine Battiante.(Studio Associato)

Con atto di citazione l'Impresa G. s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia il C. B. M. del G.chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto concernente l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento delle reti irrigue dei terreni ricadenti nell'agro di Vico del Gargano, nonchè la conseguente condanna al pagamento della somma di € 2.000.000.000, oltre interessi.

Il citato Consorzio, costituitosi in giudizio, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Foggia la chiamata in causa della Regione Puglia per esercitare nei confronti della stessa azione di rivalsa in quanto concedente e finanziatrice dei lavori di cui al suddetto contratto d'appalto.

Con deliberazione n. 263 del 30/03/1999 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi a mezzo dell'avv. Carmine Battiante.



Il Tribunale di Foggia , in composizione monocratica, con sentenza n. 1172/10 rigettava la domanda attorea con compensazione delle spese di causa .

- Il professionista, esaurita la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 08/09/2010, acclarata al protocollo dell'Avvocatura regionale in data 13/09/2010 con il n. 11/L/16817, per un importo complessivo di € 29.589,75, al lordo della ritenuta d'acconto, comprensivo anche della fase successiva alla prima fase definitiva del 2006, al lordo della ritenuta d'acconto.

A seguito di eccezioni sollevate dalla responsabile del procedimento di liquidazione il professionista ha inviato, mezzo mail, altra specifica in data 11/05/2017 per un importo complessivo di € 20.284,77, al lordo di ritenuta d'acconto e dell'acconto percepito .

-Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa applicazione del rimborso forfettario nella misura del 12,50% anziché 15%(D.M. 127/2004), deduzione dell'acconto imponibile, il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma di € 15.672,54,, al lordo di ritenuta.

Debito fuori bilancio n. 8

Cont. n. 659/97/DL .Coop. "O.V."c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato-Appello avverso sentenza TAR Lecce n. 4358/01. Competenze professionali spettanti all'avv. Alessandro Orlandini (Studio Associato).

Con sentenza n. 4358/01 il TAR Lecce accoglieva il ricorso proposto dalla coop. "O.V." con sede in Lecce, avverso il provvedimento n. 5845/96, con il quale la G.R. aveva revocato il finanziamento assentito alla citata cooperativa ex L. 9/85 ed aveva disposto il recupero delle somme erogate.

Con deliberazione n. 330/2002, (rett. parz. con D.G.R. n. 450/2003) la G.R. deliberava di proporre appello dinanzi al Consiglio Stato avverso la citata sentenza a mezzo dell'avv. Alessandro Orlandini.

Il Consiglio di Stato con Decreto decisorio n. 08798/2010 del 02/12/2010 dichiarava la perenzione del ricorso compensando le spese.

- Il professionista, esaurita la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 08/06/2010, pervenuta all'Ufficio Posta della Regione in data 10/06/2010, per un importo complessivo di € 2.952,71 , al netto della ritenuta d'acconto e con IVA al 20%.

-Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa rideterminazione degli onorari perché non adeguati al valore di causa così come individuato nella delibera di ratifica incarico, detrazione dei diritti non spettanti per i giudizi che si svolgono innanzi alle Magistrature superiori, adeguamento



dell'aliquota IVA al 22%, il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma di € 1.411,02, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto percepito.

Debito fuori bilancio n.9

Cont. n. 904/10/TC/RM-Costituzione di parte civile nel Proc. Pen. N. 5760/08 r.g.n.r.- n.2137/09-6228/10 r.g.GIP pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi GUP a carico di A.N. + altri. Competenze professionali spettanti all'avv. Francesco Marzullo.

In data 10/062010 veniva notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, avviso di fissazione dell'udienza preliminare n. 5760/08 r.g.n.r.- n. 2137/09 r.g. GIP dinanzi al GUP del Tribunale di Brindisi dott. Fracassi, a carico, nello specifico, del Sig. A.N. +3(M.G.-C.G.-G.G.).

Con deliberazione n. 2095 del 01/10/2010 la G.R. autorizzava la costituzione di parte civile della Regione Puglia per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e conferiva la procura speciale e la difesa tecnica all'avv. Francesco Marzullo .

Il procedimento si concludeva con sentenza di patteggiamento per i citati imputati resa nel corso dell'udienza preliminare del 07/10/2010 innanzi al GIP dott. Fracassi, che ordinava, altresì, la restituzione alla Regione Puglia della somma complessiva di € 84.098,00 in relazione ai Sigg. A.N. e M.G. e condannava gli imputati, in solido , a rifondere all'Amministrazione le spese processuali .

L'avv. Marzullo, con nota del 22/10/2010, acquisita agli atti dell'Avvocatura in data 22/10/2010 Prot. n. 11/L/19566 chiedeva il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando apposita specifica quantificata in € 9.459,04, al lordo di ritenuta e dell'acconto percepito, giusta Determinazioni dirigenziali nn.836/2010 e.9/2011(a parziale rettifica), con IVA al 20%.

-Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa detrazione dell'acconto erogato, aggiornamento dell'aliquota IVA al 22%, il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma di € 6.566,03, al lordo di ritenuta.

Con determinazione dirigenziale n. 836/2010(rettificata limitatamente al beneficiario con D.D. n. 9/2011) relativa all'impegno e liquidazione dell'acconto a favore del professionista, era stata impegnata , altresì, sul Cap. 1312 bil. 2010 la spesa di € 2.000,00 -n. impegno 897.

Il predetto impegno di spesa è diventato oggetto di perenzione amministrativa.

In ottemperanza alla la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, si è già proceduto a predisporre la proposta deliberativa per la reiscrizione del citato residuo passivo perento di € 2.000,00.



Legge Regionale _____ 2017, n. _____

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 , come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione.Ventunesimo provvedimento 2017.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi

(dell'art. 73 comma 1 lettera e del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett.e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati:

- 1.Cont. n.554/09/LO- C.d.S. e Cass.=€ 18.218,72
- 2.Cont.n. 517/08/GR-TAR Bari-C.d.S.= € 4.948,20
- 3.Cont.n.2671/08/GI-TAR Bari= € 2.236,44
- 4.Contt. nn.3340-3341/04/CA-C.d.S.=€ 15.230,15
- 5.Cont.n. 3050/07/GR-TAR Bari=€ 4.026,07
6. Cont.n.391/06/L-TAR Bari=€ 4.992,59
- 7.Cont.n.3728/98/CA-Trib.Foggia=€ 15.672,54
- 8.Cont.659/97/DL-C.d.S.=€ 1.411,02
9. Cont n. 904/10/TC/RM-Trib. Brindisi=€ 4.566,03

IMPORTO COMPLESSIVO:=€ 71.301,76

Art.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa di € **71.301,76** si provvede:

- con imputazione alla Missione 1;Programma 11;Titolo 1;Cap. 1312”Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi”previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20;Programma 3;Titolo 1;Cap. 1110091-“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura “



11.

Pertanto, con il presente atto si dovrà procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio a favore dell'avv. Marzullo limitatamente all'importo di € 4.566,03.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale .

'Il disegno di legge allegato alla presente relazione riveste carattere di urgenza in considerazione dei pregiudizi che potrebbero derivare all'Ente dal ritardo nel pagamento dei debiti indicati all'art. 1 che, in assenza del preventivo riconoscimento della loro legittimità, non può aver luogo.

Il Presidente della Giunta

Dott. Michele Emiliano

